



cf: 80002140624

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it

Prot.106-18.03.2019

Al Dirigente dell'Ufficio Provinciale del Genio Civile di Benevento

Via Traiano 42 - 82100 Benevento (BN)

pec: dq5009.uod13@pec.regione.campania.it

Oggetto: **L.R.59 del 29.12.2018** "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale". **RISCONTRO NOTA DEL 06.03.2019- Prot.2018.0147645**

In riferimento al riscontro, prot.2019.0147645 del 06/03/2019, alla nota prot.73 del 28.02/2019, ad oggetto " **L.R.59 del 29.12.2018** "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale". Chiarimenti.", si forniscono le seguenti ulteriori considerazioni a conferma di quanto già illustrato con la precedente nota che, seppur argomentata e dettagliatamente motivata, "**evidentemente**", non è stata sufficientemente esaustiva per essere compresa, atteso le modalità con le quali la stessa è stata evasa.

Torna utile, a tal punto, osservare che la L.R.59/2018 si compone di cinque articoli dei quali l'**art.1 (Oggetto e finalità)** stabilisce l'ambito di applicazione e gli obiettivi che la norma intende raggiungere, gli **articoli 2 (Presentazione dell'istanza alla pubblica Amministrazione) e 3 (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)** individuano le modalità e i termini dell'iter che inizia e si formalizza con la presentazione, in uno con l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione, della lettera di incarico o contratto "resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente" (art.2) e si conclude con il pagamento a favore del professionista e con la conseguente "**dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente**"(art.3), **l'articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)** evidenzia che la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, l'**art.5 (Entrata in vigore)** sancisce che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania".(Bollettino n.100 del 29.12.2018).

La procedura posta in essere dal disposto normativo dettato dalla L.R.59/2018 comprende, quindi, due momenti inscindibili:

- a) il contratto reso nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza che impegna il committente al pagamento del corrispettivo al professionista al momento del rilascio dell'autorizzazione;

b) La dichiarazione del professionista ai sensi dell'art-76 del DPR 445/2000 relativa all'avvenuto pagamento delle "correlate spettanze da parte del committente".

che trovano corrispondenza in due omologhi momenti altrettanto correlati:

a') la presentazione della richiesta di autorizzazione corredata dal contratto;

b') il rilascio dell'autorizzazione previa consegna della dichiarazione del professionista di cui alla fase b)

Le fasi a) e b) impegnano il professionista ed il committente.

La fase a') si instaura tra il committente e l'Ufficio.

la fase b') riguarda il committente ed il professionista prima ed il committente e l'ufficio dopo.

La fase a') non può esistere in assenza della fase a), come la fase b') non può verificarsi in assenza della fase a), ne consegue che in assenza del contratto reso nelle forme previste dall'ordinamento professionale (fase a'), non può esserci mai la dichiarazione di avvenuto pagamento (fase b) e quindi la fase (b').

Pertanto, le procedure prive della fase a) (istanza corredata da contratto) non possono logicamente prevedere la presentazione della dichiarazione del professionista da parte del committente (fase b').

Ad analoga conclusione si giunge analizzando la problematica mediante domande e risposte con eliminazione successiva delle ipotesi contraddittorie o infondate.

DOMANDA N°1

1. E' legittimo dichiarare di aver ricevuto un pagamento al momento del rilascio dell'autorizzazione se lo stesso non è stato effettuato in quanto precedentemente è stato concordato un pagamento differito rispetto a tale momento?

RISPOSTA N°1

La risposta ovviamente è no .

DOMANDA N°2



2. E' possibile con una legge (successiva alla stipula del contratto) modificare una legittima clausola contrattuale già stipulata e che già ha prodotto effetti prima dell'entrata in vigore della legge ?

RISPOSTA N°2

La risposta ovviamente è no .

DOMANDA N°3

3. Ma se non è legittimo modificare la clausola contrattuale che prevede il pagamento in tempi diversi, è legittimo pretendere di essere pagato?

RISPOSTA N°3

La risposta ovviamente è no .

Se tutte le risposte sono negative, come lo sono, allora ne consegue che non è legittimo pretendere che il committente presenti la dichiarazione di avvenuto pagamento del professionista per ottenere il rilascio dell'autorizzazione relativa ad istanza presentata prima dell'entrata in vigore della L.R.59/2018.

E' chiaro, dunque, che in mancanza del contratto non può essere prodotta la dichiarazione di avvenuto pagamento almeno "al momento del rilascio dell'atto autorizzativo" e ciò anche in considerazione del fatto che un contratto sottoscritto in data antecedente alla data di entrata in vigore della L.R.59/2018 poteva certamente prevedere un pagamento in tempi diversi da quello del rilascio dell'atto e con modalità diverse da quelle stabilite dal contratto reso secondo le forme previste dagli ordinamenti professionali. La dichiarazione di avvenuto pagamento è la diretta conseguenza del contratto che ai sensi dell'art.2 deve essere presentato a corredo della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione, nel senso che l'art.3 della legge può essere applicato solo se è stato già applicato l'art.2.

Dalla data di entrata in vigore della legge le istanze di autorizzazione sono tutte corredate dal contratto che prevede il pagamento delle prestazioni espletate al momento del rilascio della stessa e quindi l'obbligo di presentare la dichiarazione di avvenuto pagamento in tale momento.

La pretesa da parte dell'ufficio della trasmissione delle dichiarazioni di avvenuto pagamento per i procedimenti già in itinere alla data del 30.12.2018 determina di fatto il blocco del rilascio delle relative autorizzazioni ogni qualvolta che tra il professionista ed il committente è stata concordata, legittimamente (in quanto prima del 30.12.2018), una modalità di pagamento in data diversa da quella del possibile rilascio, con conseguenti gravi danni per i titolari delle richieste di autorizzazioni.

Occorre, inoltre, considerare che le domande relative ai procedimenti iniziati prima del 30.12.2018 con la richiesta di autorizzazione presso gli uffici del Genio Civile, non sono corredate dalla lettera di incarico o dal contratto di cui all'art.2 della L.R.59/2018, nè tantomeno alcuna norma vigente prevedeva la trasmissione della dichiarazione del professionista di avvenuto pagamento al momento del ritiro, nè di concordare nel contratto una modalità di pagamento al momento del rilascio dell'autorizzazione. Pretendere la dichiarazione del professionista significa di fatto obbligare lo stesso a modificare le condizioni contrattuali già pattuite con il committente e quindi a variare rapporti posti in essere quando la L.R. 59/2018 non era in vigore o, in alternativa, differire il rilascio dell'autorizzazione alla data concordata per il pagamento del corrispettivo.

Inoltre, in merito al primo punto della nota del 06.03.2019 (Deposito di relazioni a struttura ultimata o di certificati di collaudo), si osserva che ai fini della problematica in argomento, è ininfluente se non vi sono procedimenti amministrativi aperti al 30.12.2018 (intendendo per aperti trasmissioni di relazioni a strutture ultimate o di collaudi non ancora ritirati), in quanto sicuramente esistono autorizzazioni precedenti a tale data i cui lavori non sono ancora ultimati e che, pertanto, comportano trasmissioni di relazioni a struttura ultimata o collaudi in data

successiva al 30.12.2018. Anche in tal caso essendo le relazioni a struttura ultimata e i collaudi, atti conclusivi di attività che nascono da rapporti contrattuali antecedenti al 30.12.2018, non possono essere soggette alla disciplina della L.R.59/2018.

Infine, in relazione a quanto innanzi esposto e a quanto illustrato nella precedente nota del 28.02.2018, è doveroso osservare che l'utilizzo dell'avverbio di modo "**evidentemente**" nella nota di riscontro, prot.2019.0147645 del 06/03/2019 può indurre a sbagliare (a forviare) e apparire, perciò, solo pretestuoso per sostenere un'interpretazione della legge del tutto personale e priva di buon senso (esiste l'obbligo da parte dell'Ufficio di acquisire la dichiarazione liberatoria, "**anche verso i procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore della Legge**"), che non trova giustificazione in alcuna ragionevole motivazione, nè tantomeno in alcuno riferimento di legge in materia di irretroattività (art.11 C.C.)

In sostanza, si utilizza un avverbio di modo per sostenere che è lapalissiano ("*un quarto d'ora prima di morire era ancora vivo*") l'effetto prodotto dal comma 1 dell'art.3 della L.R.59/83 anche per i procedimenti in itinere, ossia che vincolare il rilascio dell'autorizzazione alla consegna della dichiarazione per tali ultimi procedimenti è un fatto talmente ovvio ed evidente che la sola enunciazione o la constatazione ne risulterebbe ridicola. Ciò può essere vero solo se ci si riferisce ai procedimenti iniziati con la consegna del contratto che prevede la modalità di pagamento coerente con tale obbligo, ma certamente non lo è per i procedimenti in itinere. **D'altra parte ci si chiede in base a quale argomentazione dovrebbe essere ovvia un'interpretazione della norma che, indipendentemente da qualsiasi motivazione, contrasta di per sé con il principio della irretroattività della legge sancito dall'art.11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile?**

Ma vi è di più. Se fosse vera l'interpretazione data alla norma dal Genio Civile di Benevento sarebbe stato inutile nella legge inserire anche l'art.2 che prevede la trasmissione del contratto a corredo dell'istanza, in corrispondenza dell'inizio del procedimento. Ma anche in assenza dell'art.2, per rendere comprensibile l'"**evidentemente**" della nota di riscontro del Genio Civile di Benevento, la norma avrebbe dovuto prevedere espressamente (ma in tal caso in contrasto con il Codice Civile) l'applicazione di tale articolo anche per i procedimenti in itinere.

Ciò è sottolineato per far notare che questo Ordine (nella nota del 28.02.2018) non ha sostenuto la sua tesi ricorrendo all'avverbio "**evidentemente**", nonostante le argomentazioni prodotte e, pertanto, appare poco cortese da parte di una Pubblica Amministrazione, liquidare una problematica posta da un Ordine Professionale con un laconico "**evidentemente**", riferito (in modo arbitrario e non giustificato) alla proposizione consecutiva ("**Tale obbligo trova applicazione anche per i procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore della legge** ") al comma 1 dell'art.3 della L.R.59/2018, quasi a significare che chi ha inoltrato la richiesta non avesse sufficienti capacità cognitive per intendere. **E ciò, sinceramente, ci offende e contemporaneamente ci fa riflettere sulla reale difficoltà di dialogare con gli apparati pubblici, soprattutto dei governi locali, (Regione, Enti, Amministrazioni Locali) che mostrano sempre più di essere distinti e distanti dalle reali esigenze dei cittadini e da chi oggi stoicamente ancora spera di fare "impresa" in Italia.**

Pertanto, l'Ordine degli Ingegneri di Benevento, nel ribadire quanto esposto nella nota del 28.02.2018 prot.73 e per tutto quanto ulteriormente illustrato, specificato e ampiamente motivato nella presente, ritiene che

a) la L.R.59/2018 debba applicarsi "esclusivamente" alle procedure iniziate successivamente al 30.12.2018;

b) considerare come "motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione" la mancata presentazione della dichiarazione del professionista per le richieste di autorizzazione precedenti alla data del 30.12.2018 " possa costituire una palese violazione di legge ;

c) l'applicazione ai procedimenti in itinere alla data del 30.12.2018 della L.R.59/2018 possa generare contenziosi e intralcio alle attività produttive nel settore delle costruzioni e sicuramente provocare danni ai committenti titolari delle richieste di autorizzazioni, presentate prima dell'entrata in vigore della L.R.59/2018, ma non rilasciate solo per la mancata presentazione della dichiarazione di avvenuto pagamento del professionista che ha sottoscritto gli atti .

Distinti saluti

Il Consigliere Segretario
Ing. Nicola Zotti



Il Presidente
Ing. Giacomo Puella

